

I tirocini formativi e di orientamento e il distacco cd. formativo per i cittadini non appartenenti all'Unione europea e residenti all'estero

(Il presente scritto è frutto esclusivo del pensiero dell'Autore e non vincola in alcun modo l'Amministrazione di appartenenza)

Premessa

Con il presente scritto si intende analizzare la disciplina dei **tirocini formativi e di orientamento**, nonché dei **distacchi formativi**, previsti **a favore dei cittadini non appartenenti all'Unione europea e residenti all'estero**, di cui all'art. 27, comma 1, lett. f) del decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286 (di seguito, Testo Unico Immigrazione).

Come noto, il tirocinio non è un contratto di lavoro, ma una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto del tirocinante con il mondo del lavoro.

Il distacco, invece, presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro e si configura, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, quando un datore di lavoro cd. distaccante, per il soddisfacimento di un proprio interesse, pone temporaneamente a disposizione di un altro soggetto cd. distaccatario, uno o più lavoratori per lo svolgimento di una determinata attività lavorativa. Trattasi, pertanto, di un istituto trilaterale, in cui sono tre le condizioni di legittimità: l'esistenza di un interesse produttivo al distacco da parte del datore di lavoro distaccante, la temporaneità del distacco e lo svolgimento di una determinata attività lavorativa¹.

Ciò che accomuna, invece, i due istituti oggetto del presente scritto, oltre ai soggetti destinatari, è la rilevanza della finalità formativa, tanto che la stessa costituisce la base per la disciplina derogatoria - di cui all'art. 27, lett. f) del Testo Unico Immigrazione - alle normali regole sull'ingresso degli stranieri in Italia.

Altro elemento caratterizzante è l'importante ruolo attribuito alle Regioni, a cui compete vistare ed approvare i progetti formativi, che necessariamente vanno allegati alle domande presentate per ottenere l'ingresso in Italia, sia per i tirocini formativi e di orientamento che per i distacchi. Alle Regioni, pertanto, spetta il delicato compito di "valutare la bontà" del progetto formativo, a tutela quindi non solo del rispetto della particolare disciplina derogatoria prevista per l'ingresso degli stranieri, ma anche e soprattutto della genuinità della finalità formativa, volta a rafforzare ed accrescere il bagaglio professionale del lavoratore in caso di distacco, e ad agevolare le future scelte di lavoro, in caso di tirocinio.

Una volta effettuata una breve descrizione delle principali fonti che disciplinano la materia, si procederà ad analizzare le disposizioni previste in materia da parte di alcune Regioni, di recente emanazione.

¹ Vd. Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3 del 15 gennaio 2004, nonché l'interpello n. 1/2011. Di recente, la legge 9 agosto 2013, n. 99, di conversione del decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013 ha modificato l'articolo 30 del decreto legislativo n. 276/2003, relativamente all'ipotesi di distacco di personale tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa, che abbia validità ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in legge 9 aprile 2009, n. 33. In tale ipotesi, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato, nella circolare n. 35 del 29 agosto 2013 che l'interesse al distacco da parte del distaccante non deve essere accertato ma si presume connesso e, pertanto, sorge in via automatica, in ragione dell'operare della rete.

I tirocini formativi e di orientamento per i soggetti non appartenenti all'Unione europea e residenti all'estero

I tirocini formativi e di orientamento sono stati istituiti con l'**art. 18 della legge del 24 giugno 1997, n. 196**, con la finalità di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

Con il **decreto ministeriale n. 142 del 25 marzo 1998** sono state disciplinate le norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 ed in particolare, a norma dell'articolo 8 del predetto decreto ministeriale, le disposizioni ivi contenute vengono estese - oltre che ai cittadini comunitari che effettuino esperienze professionali in Italia, anche nell'ambito di programmi comunitari, in quanto compatibili con la regolamentazione degli stessi - anche ai **cittadini extracomunitari** secondo principi di reciprocità e criteri e modalità, definiti con il successivo **decreto interministeriale del 22 marzo 2006** del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Interno ed il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, recante "Normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento per i cittadini non appartenenti all'Unione europea"².

Il decreto interministeriale del 22 marzo 2006 tiene conto della disciplina prevista dall'**art. 27 del decreto legislativo del 25 luglio del 1998, n. 286** (di seguito, Testo Unico Immigrazione) che prevede particolari ipotesi di ingresso per lavoro, tra cui - **alla lett. f)** - per le "*persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgono periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani, effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato*", nonché dell'**art. 40 comma 9** del relativo regolamento di attuazione (**decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394**, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334) secondo cui la lettera f) del comma 1 dell'art. 27 del Testo Unico si riferisce agli stranieri che, per finalità formative, debbono svolgere in unità produttive del nostro Paese: a) attività nell'ambito di un rapporto di tirocinio formativo funzionale al completamento di un percorso di formazione professionale, ovvero b) attività di addestramento sulla base di un provvedimento di trasferimento temporaneo o di distacco assunto dall'organizzazione dalla quale dipendono.

Per le attività di cui alla lettera a) non è richiesto il nullaosta al lavoro e il visto di ingresso per motivi di studio o formazione viene rilasciato su richiesta dei soggetti indicati all'art. 2 del decreto ministeriale n. 142 del 25 marzo 1998, nei limiti del contingente annuo determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Alla richiesta deve essere unito il progetto formativo, vistato dalla Regione.

Per le attività di cui alla lettera b), il nullaosta viene rilasciato dallo Sportello unico, su richiesta dell'organizzazione presso la quale si svolgerà l'attività lavorativa a finalità formativa. Alla richiesta deve essere allegato un progetto formativo, contenente anche indicazione della durata dell'addestramento, approvato dalla Regione.

Le attività di cui alla lettera a) riguardano la disciplina dei **tirocini formativi a favore dei cittadini non appartenenti all'Unione europea (residenti all'estero)**, che è stata espressamente esclusa dall'ambito di applicazione delle **Linee-guida in materia di tirocini adottate il 24**

² Decreto pubblicato in G.U. n. 159 del 11 luglio 2006.

gennaio 2013 dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione dell'art. 1 co. 34 della legge 28 giugno 2012, n. 92.

A tali tirocini, pertanto, si applica la normativa prevista dal Testo Unico Immigrazione e tutta la regolamentazione attuativa sopra indicata, nel rispetto del contingente numerico indicato annualmente con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Con il recente **decreto ministeriale del 16 luglio 2013**, è stato determinato **il contingente annuale 2013**, relativo all'ingresso di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionale e tirocini formativi. Con particolare riguardo ai tirocini formativi e di orientamento, per il 2013 il limite massimo di ingressi in Italia è determinato in 5000 unità, ripartite tra le Regioni e le Province autonome, secondo un prospetto allegato al decreto in parola.

A norma del decreto interministeriale del 22 marzo 2006, ai cittadini non appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia si applica integralmente la normativa regionale vigente in materia di tirocini formativi e di orientamento o, in difetto, la regolamentazione contenuta nel decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142³. Diversamente, nel caso in cui i cittadini non appartenenti all'Unione europea siano residenti all'estero, trova applicazione quanto previsto, in attuazione del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, all'art. 40, comma 9, lettera a), del decreto del Presidente Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.

A tale riguardo, si ribadisce che il tirocinio formativo e di orientamento è una misura formativa di politica attiva, che richiede una **convenzione** sottoscritta tra un Ente promotore ed un datore di lavoro, pubblico o privato, denominato soggetto ospitante.

Nel caso di cittadini non appartenenti all'Unione europea occorre, oltre alla convenzione, anche la presentazione da parte dell'ente di un **progetto formativo** che deve essere vistato da parte della Regione.

La convenzione ed il progetto di tirocinio prevedono a carico del soggetto promotore, in aggiunta a quelli ordinari, l'obbligo di fornire al tirocinante **idoneo alloggio e vitto** nonché l'obbligo, nei confronti dello Stato, di pagare le **spese di viaggio** per il suo rientro nel Paese di provenienza. Le Regioni o il soggetto ospitante i tirocinanti possono assumere a proprio carico gli oneri connessi a detti obblighi.

Il progetto di tirocinio, una volta vistato dalla Regione competente, è presentato alla rappresentanza diplomatica o consolare ai fini del rilascio del visto d'ingresso e deve contenere l'indicazione della carta o del permesso di soggiorno di cui è munito il cittadino straniero con la specificazione del relativo numero, del motivo per il quale è stato concesso, della data di rilascio e di quella di scadenza.

La durata massima dei tirocini in parola è, ai sensi dell'art. 44bis del decreto del Presidente Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e s.m.i., di ventiquattro mesi ed eventuali proroghe sono ammissibili nel rispetto di tale limite massimo.

Al tirocinante, una volta entrato in Italia, viene concesso un permesso di soggiorno per motivi di studio, che potrà essere convertito, nell'ambito delle quote, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Ciò nell'ipotesi in cui il soggetto ospitante o altra azienda intendano assumere il tirocinante con un regolare contratto di lavoro.

³ vd. nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 ottobre 2006.

Recenti interventi regionali ex art. 27 comma 1, lett. f) del Testo Unico Immigrazione

Di recente, diverse Regioni hanno aggiornato la propria normativa in materia di tirocini previsti dall'art. 27, comma 1, lett. f) del Testo Unico Immigrazione.

Di seguito, se ne riportano alcuni esempi.

La Regione Lombardia, con il decreto del 5 novembre 2013, n. 10031 ha approvato nuovi indirizzi regionali, specificando le procedure di gestione finalizzate all'apposizione del «visto» sul progetto formativo, approvando le indicazioni operative per la presentazione delle relative domande, nonché i *format* di convenzione, di progetto formativo (sia per i tirocini che per il distacco) e di relazione finale.

Ai sensi di tale decreto, sono soggetti beneficiari i cittadini stranieri maggiorenni non appartenenti all'Unione Europea, residenti all'estero ed in condizione di disoccupazione o inoccupazione, mentre i soggetti ospitanti sono i datori di lavoro iscritti nel relativo registro presso le competenti Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato o comunque attivi sul territorio regionale.

Sono soggetti promotori quelli accreditati ai servizi di istruzione e formazione professionale ed ai servizi al lavoro, o autorizzati ai servizi per il lavoro secondo la normativa nazionale e/o regionale, le comunità terapeutiche e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali ove esistenti.

Nel decreto, è altresì previsto che a tirocinio avviato, il soggetto promotore deve inviare una comunicazione di inizio tirocinio, contenente la data effettiva di avvio e conclusione, alla Questura di riferimento territoriale della sede operativa dell'azienda ospitante e alla Regione Lombardia; in ogni caso, l'azienda ospitante dovrà conservare la documentazione attestante l'attività di tirocinio svolta, ai fini del controllo da parte dei soggetti competenti e restituirla al soggetto promotore al termine delle attività di tirocinio.

A conclusione del tirocinio, il soggetto ospitante redige una relazione finale da inviare alla Regione Lombardia, oppure il soggetto promotore rilascia l'attestato di competenza o attestazione del percorso formativo nel rispetto della normativa regionale in materia.

Il soggetto promotore individua un tutor didattico che è il responsabile didattico-organizzativo delle attività, mentre il soggetto ospitante individua il tutor aziendale, responsabile dell'inserimento del tirocinante e della sua formazione lavorativa.

Restano validi i limiti della dimensione aziendale al fine di stabilire il numero di tirocinanti ospitabili, secondo quanto previsto dalla Regione in materia di tirocini formativi e di orientamento, in attuazione delle Linee-guida del 24 gennaio 2013.

Il soggetto promotore deve, inoltre, prevedere la realizzazione di specifiche e adeguate unità formative, da svolgersi durante il periodo di tirocinio e finalizzate alla conoscenza della lingua italiana, all'acquisizione di competenze relative all'organizzazione e ai diritti e doveri dei lavoratori nelle imprese.

Il soggetto ospitante ha la responsabilità di fornire tutte le informazioni richieste per l'attivazione e monitoraggio del tirocinio e delle eventuali variazioni in itinere nel rispetto degli obblighi di legge, di garantire al tirocinante vitto e alloggio e i costi del viaggio di ritorno, di collaborare col soggetto promotore al monitoraggio dell'esperienza ed alla redazione della relazione finale, di garantire quanto previsto nella convenzione e nel progetto formativo, di garantire al tirocinante le stesse tutele e informazioni, in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, di vigilare sull'effettivo rientro nel Paese di origine del tirocinante al termine dell'esperienza formativa.

Nel decreto, viene chiarito che, in coerenza con gli indirizzi regionali e con gli indirizzi europei in materia di qualità dei tirocini, non sono ritenute ammissibili candidature per tirocini riferiti a professionalità elementari, connotate da compiti generici e ripetitivi, ovvero attività riconducibili alla sfera privata. Vengono altresì indicati i criteri e le priorità per la selezione delle candidature.

La Regione Molise, con la recente delibera di Giunta regionale n. 600 del 18 novembre 2013, nel disciplinare la direttiva attuativa della legge regionale n. 13 del 29 luglio 2013 “Disposizioni in materia di tirocini”, ha previsto, per i cittadini stranieri residenti all'estero, che il rispetto della procedura di visto venga assicurato con provvedimento del Direttore del Servizio competente in materia. In particolare, anche per tali tirocini si utilizzeranno i *format* previsti nella predetta Delibera n. 600 per il progetto formativo e la convenzione, assicurando, oltre agli obblighi assicurativi, anche quelli di fornire vitto e alloggio al tirocinante, di pagare le spese di viaggio per il rientro nel proprio Paese, salvo che il soggetto ospitante non decida di accollarsi tali oneri. Qualora il soggetto promotore sia il Centro per l'impiego, i predetti oneri sono obbligatoriamente in capo al soggetto ospitante.

Anche la Regione Veneto, con delibera di Giunta Regionale n. 1150 del 5 luglio 2013 ha approvato le “*disposizioni in materia di tirocini e distacchi per cittadini non appartenenti all'Unione europea*”. Anche la Regione Veneto ha posto diversi paletti, quali in via esemplificativa, in merito al tirocinio che “*non può essere promosso per tipologie di attività lavorative per le quali non sia richiesto un precedente percorso formale di istruzione o formazione o quando abbiano a riferimento profili professionali elementari, connotati da compiti generici e ripetitivi..*”, ai limiti numerici di tirocini con riferimento al numero dei dipendenti a tempo indeterminato, alla durata, alla ripetibilità del tirocinio, all'impegno orario, alla copertura assicurativa, al tutorato, agli obblighi di comunicazione agli organi competenti, ai controlli e sanzioni.

Con delibera di Giunta regionale del 27 dicembre 2012 n. 1993, la Regione Emilia Romagna ha approvato le procedure per l'attivazione dei progetti di tirocinio per i soggetti stranieri residenti all'estero e del relativo sistema di controllo, evidenziando la durata dei tirocini, gli obblighi del soggetto ospitante e del tutor, l'obbligo di prevedere specifici percorsi formativi volti a garantire la conoscenza della lingua italiana, delle principali norme in materia di sicurezza sul lavoro, l'indicazione di un progetto coerente con le finalità formative che ci si è posti.

Le recenti discipline sopra citate sostituiscono precedenti atti regionali, con l'intento di adeguare e aggiornare la disciplina dei tirocini per i soggetti non appartenenti all'Unione europea, anche alla luce del *focus* che la legge cd. Fornero e le successive Linee-guida del 24 gennaio 2013 hanno posto sull'istituto del tirocinio. Difatti, sebbene le Linee-guida escludano espressamente tale tipologia di tirocini dal proprio ambito di applicazione, si guarda con favore ad un allineamento della disciplina regionale sul più generale tema dei tirocini, giacché è proprio la finalità formativa e l'utilità di tale misura di politica attiva che va tutelata e regolata, a prescindere dal fatto che i tirocinanti siano, o meno, cittadini appartenenti all'Unione europea e residenti all'estero.

Nell'attuale momento storico di crisi occupazionale, occorre difatti favorire esperienze lavorative e formative, sebbene le stesse “tecnicamente” non costituiscano un vero e proprio rapporto di lavoro, senza però dimenticare l'importanza della genuinità della finalità formativa che caratterizza tali esperienze e che deve pervadere l'intero *iter* di apprendimento svolto dal tirocinante.

Le disposizioni di cui sopra evidenziano, inoltre, la volontà delle Regioni di presidiare il corretto svolgimento del tirocinio, prevedendo non solo diversi e continui obblighi a carico del soggetto promotore e del soggetto ospitante, ma anche il coinvolgimento, in ottica di miglioramento della

governance territoriale, di altri attori istituzionali, competenti sul territorio alla vigilanza in materia di lavoro e di ingresso in Italia da parte di soggetti non appartenenti all'Unione europea⁴.

Si segnala, da ultimo, che anche altre Regioni hanno approvato disposizioni sui tirocini per i soggetti stranieri residenti all'estero, che sebbene non recentissime, evidenziano l'importanza del tema nell'ambito della normativa regionale. Basti pensare, in via esemplificativa, alla Delibera di Giunta regionale della Regione Marche n. 870 del 1 agosto 2007 e quella della Regione Lazio n. 92 del 20 febbraio 2007.

Distacco formativo per i soggetti extracomunitari residenti all'estero.

A norma dell'art. 40 comma 9, lett b) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e s.m.i., la lettera f) del comma 1 dell'art. 27 del Testo Unico Immigrazione si riferisce agli stranieri che, per finalità formative, debbono svolgere in unità produttive del nostro Paese attività di addestramento sulla base di un provvedimento di trasferimento temporaneo o di distacco assunto dall'organizzazione dalla quale dipendono.

Per tali attività, il nullaosta viene rilasciato dallo Sportello unico, su richiesta dell'organizzazione presso la quale si svolgerà l'attività lavorativa a finalità formativa. Alla richiesta deve essere allegato un progetto formativo, contenente anche indicazione della durata dell'addestramento, approvato dalla Regione.

A differenza del tirocinio, per le ipotesi di distacco non sono previsti limiti quantitativi per l'ingresso, dal momento che si tratta generalmente di richieste che provengono da aziende con sede in Italia e che, per addestrare propri dipendenti di sedi estere, ne chiedono il distacco in via temporanea. Difatti, al termine del periodo di addestramento formativo, il soggetto distaccato rientra presso la propria sede estera di provenienza.

Anche per questa ipotesi di distacco, i soggetti interessati sono tre: il lavoratore distaccato, l'azienda distaccante e l'azienda distaccataria. Restano ferme le caratteristiche della temporaneità del distacco e dell'interesse dell'azienda distaccante. Nel progetto formativo e nella documentazione presentati alla Regione il soggetto richiedente dovrà specificare i rapporti con l'azienda distaccante e le ragioni sottese alla richiesta di distacco. Il lavoratore distaccato, difatti, deve già essere dipendente di una società o di ente operante all'estero, che entra in Italia per lo svolgimento di attività lavorativa a finalità formativa. Si potrebbe, pertanto, parlare di un rapporto di lavoro "*speciale*" in cui all'obbligazione lavorativa si affianca un'obbligazione a finalità formativa⁵.

Una volta che la Regione ha approvato il progetto formativo, l'azienda o il soggetto distaccatario potrà chiedere il rilascio di un nullaosta al lavoro allo Sportello Unico competente, utilizzando apposita modulistica prevista sul sito del Ministero dell'interno. Nel progetto formativo, dovrà necessariamente essere indicata la durata del periodo di distacco, il cui limite massimo è di due anni, ai sensi dell'art. 44bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999.

Dopo aver ottenuto il predetto nulla osta, il lavoratore straniero potrà richiedere il visto d'ingresso, presso la rappresentanza diplomatica del proprio Paese.

⁴ Vd. Delibera Giunta regionale del Veneto n. 1150 del 5 luglio 2013, art. 15.

⁵ Si tratta, in ogni caso, di una disciplina diversa rispetto a quella contenuta nella direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1996 relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, attuata in Italia con il decreto legislativo n. 72 del 25 febbraio 2000. A tale riguardo, si fa presente che il 21 marzo 2012 la Commissione europea ha presentato una proposta di modifica della direttiva 96/71/CE attualmente in discussione. Lo scorso 9 dicembre, nel corso del Consiglio EPSCO è stato raggiunto un "*general approach*" sul testo.

A corredo della richiesta di approvazione del progetto formativo, il soggetto richiedente dovrà allegare una dichiarazione da parte della azienda estera che attesti, tra l'altro, il rapporto con il lavoratore e con l'azienda distaccante.

Tale dichiarazione, in genere, è richiesta con traduzione legalizzata, nel caso sia prodotta in lingua diversa dall'italiano.

Come per i tirocini, la Regione Lombardia ha recentemente disciplinato la materia, chiarendo i requisiti dei soggetti beneficiari e dei soggetti ospitanti. Il progetto formativo deve essere redatto dal soggetto ospitante e sarà valutato da un nucleo di valutazione, competente a verificarne i requisiti di ammissibilità. La Regione Lombardia ha previsto l'individuazione da parte del soggetto ospitante di un tutor, come responsabile didattico-organizzativo delle attività in azienda, nonché di criteri di selezione delle candidature.

La Regione Veneto, nella delibera di Giunta regionale n. 1150 del 5 luglio 2013 sopra menzionata, ha imposto gli stessi limiti quantitativi previsti per i tirocinanti nell'ambito della stessa azienda e che l'azienda distaccante faccia parte del medesimo Gruppo societario dell'azienda ospitante. Ha previsto, altresì, una clausola di rinvio alla disciplina regionale in materia di tirocini per i soggetti non appartenenti all'Unione europea e residenti all'estero, per tutto quanto non definito in materia di distacchi lavorativi.

La Regione Emilia Romagna, con la delibera di Giunta regionale n. 16 del 16 gennaio 2006, ha posto dei limiti alla durata del periodo di addestramento a seconda del contenuto professionale dei progetti (non superiore a tre mesi, per progetti interessanti figure professionali medio-basse; non superiore a sei mesi, per progetti ad alto contenuto professionale; non superiore a dodici mesi, per progetti inerenti responsabilità elevate dirigenziali), nonché la previsione del trattamento economico e normativo per ogni lavoratore straniero interessato al progetto, che dovrà risultare complessivamente non inferiore a quello garantito ai dipendenti italiani adibiti alle medesime mansioni, l'impegno a sostenere le spese per l'eventuale rimpatrio dei lavoratori stranieri e per l'iscrizione dei lavoratori stranieri alle assicurazioni sociali obbligatorie.

Particolare attenzione si pone alla descrizione analitica del progetto formativo nelle sue modalità, durata, tempi di attivazione, supporto logistico, ed eventualmente finanziario, dell'attività di addestramento, comprensivo di almeno venti ore di formazione in aula sulla prevenzione ambientale infortunistica, del rapporto e dell'organizzazione del lavoro.

Si fa obbligo alla azienda italiana ospitante i lavoratori stranieri in trasferimento temporaneo o distacco di provvedere al loro alloggio, alle eventuali spese di viaggio per il rientro nel Paese di provenienza e di iscrizione alle assicurazioni sociali obbligatorie.

Al termine del progetto formativo l'azienda italiana ospitante i lavoratori stranieri in trasferimento temporaneo o distacco dovrà inviare alla Regione Emilia-Romagna una relazione sull'andamento dello stesso.

Dalla predetta disamina, emerge nuovamente il *focus* posto sulle tutele da garantire in merito alla predisposizione del progetto formativo ed al suo rispetto, lungo tutta la durata del periodo di addestramento. Si ribadisce, difatti, che la peculiarità dell'istituto del distacco in esame è proprio l'affiancamento dell'obbligazione formativa a quella lavorativa, quale elemento di specialità rispetto alle altre figure di distacco presenti nel nostro ordinamento.

Dott.ssa Marinella Colucci

Ispettore del lavoro in servizio presso la DTL di Roma

Dottore di ricerca in Diritto del Lavoro presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"